

Il giudice onorario del Tribunale di Venezia, terza Sezione Civile, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 04.04.2018, pronuncia la seguente



Ordinanza

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 251/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nella causa pendente tra


rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. ROSSI SIMONE

ricorrente

e

MINISTERO DELL' INTERNO

rappresentato e difeso in proprio, a mezzo di rappresentante designato dalla Commissione Territoriale di Verona, che ha adottato l'atto impugnato,

resistente

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 13.06.2016



Con ricorso depositato in Tribunale in via telematica, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il ricorrente -cittadino del Ghana, originario di ~~XXXXXX~~ (Ghana), che in questa sede chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento della protezione internazionale o, quantomeno, della protezione umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa la quale ha ritenuto non credibili e incoerenti i fatti da lui raccontati a sostegno della domanda di protezione internazionale.

Quest'ultimo ha dichiarato di aver lasciato il suo paese dopo essere stato sorpreso con un collega in atteggiamenti intimi, mentre era in servizio presso l'ospedale di ~~XXXXXX~~, dove lavorava come infermiere e di essere riuscito a fuggire prima del suo arresto.

Teme, in caso di rientro, di essere arrestato a causa del suo orientamento di genere.

Nel provvedimento di rigetto richiamato in epigrafe, la Commissione Territoriale ha escluso anche che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in base al quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale- in quanto le zone di origine e di residenza del ricorrente non sono afflitte da una situazione di conflitto armato e violenza generalizzata.

All'udienza del 04.04.2018 il difensore, all'esito dell'audizione del ricorrente avvenuta in data 27.09.2017 ove veniva dichiarata la contumacia del Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il Giudice si è riservato la decisione.

Nel merito.

1.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito **rifugiato** il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2 lett. e).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).

E' definita **persona ammissibile alla protezione sussidiaria** "il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma ne cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"(art. 2, lett. g).

Specifica la normativa nazionale con l' art. 7 del **D.Lgs. n. 251 del 2007** che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l' **art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007** prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'**art. 14** del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di **danni gravi** rappresentati da a) "condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte", b) "tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine", c) "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

La Suprema Corte ha chiarito che requisito essenziale per il riconoscimento dello "**status**" di rifugiato è il fondato timore di **persecuzione "personale e diretta"** nel Paese d'origine del richiedente, a causa

della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati (Cass. 18353/06) e che "presupposti" per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla medesima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (Cass. n. 822/07).

2.

Tanto chiarito con riguardo al quadro normativo generale di riferimento, occorre evidenziare che l'accertamento degli elementi di fatto costitutivi del diritto alle misure di protezione tipiche (di cui al d.lgs. 251/2007), ovvero alla tutela residuale della protezione umanitaria, è sottoposto ad una disciplina particolare.

In via generale, il regime dell'onere probatorio incombente sul richiedente è attenuato, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

Invero, l'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).



L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16/07/2015).

3.

Nel caso concreto, ritiene il giudicante che gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale siano idonei ad integrare la prova della sua reale condizione di omosessualità e di perseguitato.

Innanzitutto, deve osservarsi che l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria pongono in evidenza il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale, sia con riferimento alle ipotesi descritte dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lett. c) del medesimo articolo. Partendo da quest'ultima norma, nella protezione sussidiaria, la situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato (sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji contro Paesi Bassi, principio ribadito con riferimento alla definizione di conflitto armato interno nella successiva sentenza del 30/1/2014 Caso Diakité n. 285-12) nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo. In particolare, la Corte di Giustizia, nel caso Elgafaji, ha stabilito: *"l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente nella protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*.

Il principio esposto dalla Corte di giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perché non controllata dalle autorità statuali in Cass. n. 8281 del 2013.

Da un'istruttoria svolta sulla zona di origine del ricorrente non emerge alcuna situazione di conflitto armato generalizzato, nè infatti sul punto è stato argomentato specificatamente alcunchè.

Peraltro anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nell'art. 14, lett. a) e b), l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, nel senso che è svincolata dai motivi di persecuzione causalmente determinati da fattori di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinioni politiche. La differenza con il rifugiato si coglie, anche in queste ipotesi, nell'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato (Cass. 20/03/2014, n. 6503).



Nel caso di specie si reputa il racconto del ricorrente nel suo complesso plausibile in merito al suo orientamento di genere e avvalorato dalla documentazione prodotta, quale la dichiarazione dell' [redacted] (doc. 5) e la risposta sempre di quest'ultima, alla richiesta di informazioni avanzate dal legale del ricorrente, che ha confermato i fatti e le circostanze dichiarati dal richiedente asilo (doc. 20-21).

Inoltre i documenti 2-3-4- confermano il grado di istruzione, la qualifica e l'impiego di infermiere.

Egli ha fornito una versione dei fatti che risulta verosimile, in quanto coerente con le informazioni di carattere generale che si possono acquisire sulla situazione del paese di origine, in cui varie fonti segnalano che in Ghana l'omosessualità costituisce reato punito con la reclusione fino a 25 anni.

Tale situazione trova oggettivi riscontri in varie fonti, quali le organizzazioni internazionali per i diritti umani, Amnesty International (anno 2012) il cui rapporto attesta la presenza di violazioni di diritti umani contro le persone sospettate di relazioni omosessuali e che il Ghana risulta essere paese particolarmente e gravemente repressivo nei confronti degli omosessuali.

Al riguardo, rilevante resta la pronuncia n.15981/2012 della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale "la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta".

Pertanto, ritenendo plausibile il racconto esposto dal ricorrente, rispetto alla documentazione dimessa e alle fonti oggettive citate, egli, dunque, è esposto ad un rischio effettivo, concreto ed attuale di atti di persecuzione per ragioni legate alle suo orientamento di genere ed è, pertanto, effettivo il timore che, nel caso di rientro in Ghana egli subisca gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali, alla vita, alla integrità fisica, alla libertà personale".

Osservato, quanto alle spese del giudizio, che la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona nella parte in cui non ha ravvisato sussistenti i presupposti per la concessione dello status di rifugiato;

- riconosce a [redacted] (Ghana), lo status di rifugiato;


- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 25.05.2018

Il Giudice onorario

dott. ssa Giuseppina Zito



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

31 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto

